

IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (*GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108*)

Legge 3 agosto 2007, n. 123

"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"

Art. 1

Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

entro nove mesi dalla entrata in vigore della norma (25 agosto 2007)
emanazione di uno o più decreti

D. Lgs. 81/08 (G.U. del 30 aprile 2008):

Titolo I (Principi comuni),

Titoli da II a XI specifici,

Titolo XII (Disposizioni in materia penale e di procedura penale),

Titolo XIII (Norme transitorie e finali)

TITOLO I

Capo I:

DISPOSIZIONI GENERALI – Articoli da 1 a 4

Art. 2 - Definizioni: dalle 9 del 626 alle 27 attuali.

Completamente nuove risultano:

- azienda, dirigente, preposto, addetto al SPP, modello di organizzazione e di gestione, responsabilità sociale delle imprese
- sorveglianza sanitaria, salute, sistema di promozione della salute e sicurezza
- valutazione dei rischi, pericolo, rischio,
- norma tecnica, buone prassi, linee guida
- formazione, informazione, addestramento
- organismi paritetici

Subiscono significative modifiche tutte le altre definizioni, in particolare:

- ***lavoratore***, per i quali vi sono precisazioni in riferimento alle tipologie di soggetti equiparati (es. tirocinanti, associati in partecipazione, volontari)
- ***datore di lavoro***: scompare il riferimento al datore di lavoro quale responsabile dell'intera impresa e viene sostituito con il riferimento alla responsabilità dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività
- ***responsabile del servizio***, rimarcata la dipendenza funzionale del soggetto al datore di lavoro (a cui risponde)
- ***medico competente*** : riferimento sottolineatura nella definizione della collaborazione del MC con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi
- ***prevenzione***: questa definizione viene ancorata ai parametri dell'art. 2087 con l'esplicito riferimento alla particolarità del lavoro, all'esperienza e alla tecnica
- ***unità produttiva***: è stata estesa non solo alla produzione di servizi anche alla “erogazione” di servizi.

Art. 3 - Campo di applicazione

Sotto il profilo oggettivo (commi 1, 2 e 3), vengono sostanzialmente confermate:

- l'applicazione del decreto a tutti i settori di attività privati e pubblici (comprese organizzazioni di volontariato) e a tutte le tipologie di rischio;
- le ipotesi nelle quali tale applicazione deve avvenire “tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato”.

Sotto il profilo soggettivo (stante anche la nuova definizione di “lavoratore”

all' art. 2), il campo di applicazione viene articolato con l'espressa inclusione, oltrechè dei soggetti già contemplati nell'art. 1 del D.Lgs n. 626 (tra gli altri, i lavoratori a domicilio), anche di soggetti quali lavoratori autonomi; lavoratori distaccati, i lavoratori somministrati, i lavoratori a progetto, i lavoratori occasionali, i lavoratori a domicilio, i telelavoratori (lavoratori a distanza), i componenti dell'impresa familiare, piccoli imprenditori e soci delle società semplici operatori nel settore agricolo.

Art. 4 - Computo dei Lavoratori

Premesso che **tutti i lavoratori** ricompresi nel campo di applicazione soggettivo del decreto sono **destinatari di tutela**, questo articolo individua quali lavoratori non vengono computati al fine di determinare il numero di lavoratori dal quale il decreto stesso fa discendere particolari obblighi per i datori di lavoro quali ad es. designazione ed elezione del RLS, Servizio PP interno, assunzione di ruolo RSPP da parte del datore di lavoro, agevolazioni varie.

A titolo esemplificativo **non vengono** computati i tirocinanti, i volontari, i lavoratori autonomi, i lavoratori coordinati e continuativi, i lavoratori occasionali, i lavoratori a tempo determinato che sostituiscono altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro ecc.

I lavoratori somministrati e part-time si computano **sulla base del numero ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco del semestre**.

I lavoratori stagionali si computano a prescindere dalla durata del contratto e dalla durata di lavoro effettuato.

Capo II – SISTEMA ISTITUZIONALE Articoli da 5 a 14

Art. 5 - Comitato per indirizzo e valutazione delle politiche attive e per coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (presso Min. Salute).

Art. 6 - Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ricostituita con 40 rappresentanti, alla quale sono affidati compiti di indirizzo ma anche una vera e propria riserva di legislazione regolamentare di dettaglio, come:

- elaborazione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi per le piccole imprese
- la definizione dei criteri per la qualificazione delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi
- l'individuazione dei modelli di organizzazione e gestione aziendale relativi alla esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Art. 7 - Comitati regionali di Coordinamento – estensione della composizione dei comitati alle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 8 - E' istituito il SINP, il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ... anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate (entro 180 giorni decreto per realizzazione e funzionamento del SINP).

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza Vengono attribuiti a **Ispesl, Inail e Ipsema** compiti di consulenza nei confronti di tutte le aziende, riguardo a mezzi, strumenti e metodi operativi, nonché ad elementi di innovazione tecnologica efficaci a ridurre i livelli di rischio e ad a perseguire finalità prevenzionali.

I funzionari di tali enti destinati a svolgere **attività di consulenza non possono svolgere attività di controllo e verifica e non hanno l'obbligo di denuncia o comunicazione delle violazioni rilevate durante lo svolgimento dell'attività di consulenza** (v. comma 3 e art. 13, comma 5).

- comma 4 lett. a), **all'Inail viene affidato il compito anche di raccogliere e registrare, ma solo a fini statistici e informativi i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportano una assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, senza indicare con quali modalità tale raccolta e registrazione debba avvenire.**

Si segnala che in relazione a tale compito dell'Inail è previsto uno **specifico obbligo di comunicazione in capo al datore di lavoro e al dirigente, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro.**

Art. 10 - Informazione e assistenza

Art. 11 - Attività promozionali – Previsti finanziamenti per promuovere la cultura della prevenzione ma di non adeguata entità.

Art. 12 - E' stato introdotto il diritto di interpello al Ministero del Lavoro per quesiti in materia di sicurezza sul lavoro (anche da parte delle associazioni imprenditoriali) per via elettronica.

Peraltro, con una espressione della quale non risulta chiara la portata vincolante per gli organi ispettivi, le indicazioni fornite a risposta dell'interpello vengono qualificate come "criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza".

Art. 13 - Viene riportata la rimodulazione dell'attività di vigilanza e controllo tra i vari enti pubblici preposti con indicazione delle competenze proprie del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, che in precedenza erano sparse in altra legislazione (es. attività nel settore costruzioni edili, attività comportanti rischi elevati, lavori mediante cassoni in aria compressa e subacquei, previa comunicazione alla ASL territorialmente competente).

Art. 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (rif. art. 5 Legge 123/07).

Viene sostanzialmente confermata la disciplina relativa alla SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA, già contenuta nell'art. 5 della legge 3.8.2007, n. 123.

Da rilevare:

- Viene confermato (comma 1) sul piano normativo il criterio, precedentemente affermato in via amministrativa, che determina la “gravità” degli illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agli effetti della sospensione, non più in via astratta (come risultava dall'art. 5 della L. n. 123/2007) ma attraverso il riferimento ad un elenco tassativo di violazioni da individuare con apposito decreto ministeriale (oggi Allegato I).
- Riguardo alla sanzione accessoria (comma 4 lett. c), il cui pagamento è condizione per la revoca della sospensione, si fa riferimento ad un importo fisso di 2.500,00 euro determinato per legge.
- Possibilità, in precedenza non prevista, di ricorrere in unico grado, entro 30 giorni, avverso il provvedimento di sospensione (comma 9).
- Viene introdotta (comma 10) una grave sanzione detentiva a carattere esclusivo, che si aggiunge alla sanzione della sospensione, nel caso di non ottemperanza al relativo provvedimento.

ALLEGATO I

Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
Mancata formazione ed addestramento;
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione.

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

Lavori in prossimità di linee elettriche;
Presenza di conduttori nudi in tensione;
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d'amianto

Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Allegato I

Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
- Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione.

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- Lavori in prossimità di linee elettriche;
- Presenza di conduttori nudi in tensione;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d'amianto

- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Vero cuore del provvedimento, che riprende il Titolo I del D.Lgs. 626/94

Sezione I - Misure generali di tutela – articoli da 15 a 27

Sezione II - Oggetto della valutazione di rischi – articoli da 28 a 30

Sezione III - Servizio di Prevenzione e Protezione – articoli da 31 a 35

Sezione IV - Formazione, Informazione e addestramento – articoli 36 e 37

Sezione V - Sorveglianza Sanitaria – articoli da 38 a 42

Sezione VI - Gestione delle emergenze – articoli da 43 a 46

Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
articoli da 47 a 52

Sezione VIII - Documentazione Tecnico amministrativa e statistiche degli
infortuni e malattie professionali – articoli 53 e 54

CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Articoli da 15 a 54. Si evidenziano i seguenti aspetti:

- espliciti riferimenti alla *organizzazione del lavoro* in modo generalizzato, di significato incerto e di dubbia esigibilità;
- imposizione di documentare l'organizzazione funzionale ed esecutiva del processo produttivo e del lavoro attraverso lo strumento della delega di funzioni e degli incarichi esecutivi;
- proceduralizzare e documentare tutta la attività di valutazione del rischio, che viene inoltre ampliata nei suoi elementi tecnico-applicativi;
- ampliamento e determinazione tassativa dell'attività formativa (viene declinata in maniera più specifica, con rimandi frequenti alla Conferenza Stato Regioni per la definizione dei dettagli operativi);
- ampliamento della sorveglianza sanitaria che entra pesantemente nelle dinamiche di organizzazione e gestione della prevenzione da parte dell'azienda, a partire da un forte richiamo alla collaborazione e alla valutazione dei rischi, nonché alla gestione del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria, nonché ai pesanti adempimenti richiesti al MC nei confronti delle PA per la comunicazione di dati.

Sezione I: misure di tutela e obblighi

Art. 15 - Vengono declinate le misure generali di tutela che rappresentano l'evoluzione di quelle enunciate dall'art. 3 del D.Lgs. 626/94 con precisazioni alla lettera o), in riferimento alla **informazione e formazione adeguata per dirigenti e preposti**.

Art. 16 - Delega di funzioni

Al pari del successivo art. 19, l'art. 16 costituisce una novità rispetto al D.Lgs. 626 e risponde alla volontà del legislatore di dare visibilità ed evidenza al sistema di attribuzione dei poteri gerarchico funzionali e delle connesse responsabilità.

La disposizione definisce per la prima volta normativamente lo strumento della delega di funzioni mutuandone i requisiti dalla cospicua giurisprudenza degli scorsi anni.

Art. 16 – Delega di Funzioni

Nella interpretazione generale viene confermato quanto già previsto e diffuso in tema di definizione di deleghe e incarichi successivamente alla entrata in vigore del 626 e pertanto viene confermata l'impostazione organizzativa e definitoria fino ad ora suggerita alle imprese.

Vi sono i seguenti livelli di trasferimento di obblighi e responsabilità ovvero di delega:

- Delega di funzioni: la trasmissione di tutti i poteri decisionali propri della figura apicale (datore di lavoro) che esercita l'attività d'impresa, di organizzazione produttiva e del lavoro che risponde pienamente alle lettere dalla a) alla e);
- Delega di funzioni esecutive (incarico): la trasmissione dal datore di lavoro a figura quale quella del dirigente, di parte dei propri poteri decisionali, organizzativi, gestionali e di spesa, e/o a figura quale quella del preposto per l'attività di sovrintendenza e controllo esecutivo del processo produttivo e del lavoro (sempre con forma scritta e data certa, che discendono da documenti interni, quali ad esempio: lettera di assunzione, ordine di servizio, organigramma aziendale).

Si richiama, al riguardo, l'art. **299 Esercizio di fatto di poteri direttivi**, il quale sancisce che le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, dirigenti e preposti gravano altresì su colui il quale, sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti;

ossia:

in assenza di una documentata ed effettiva ripartizione funzionale degli obblighi decisionali organizzativi e di controllo, l'art. 299 funge da norma di chiusura del sistema della responsabilità secondo il principio di effettività: *a chiunque di fatto eserciti prerogative funzionali proprie del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, sarà attribuita la conseguente responsabilità penale.*

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Viene confermata la **indelegabilità** da parte del datore di lavoro della **valutazione dei rischi e relativo documento** e della **designazione del RSPP**.

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del Dirigente

Riprende ed amplia l'art. 4 comma 5 del 626/94, fatte salve alcune modifiche ed integrazioni.

Va notato che manca nel dettato della disposizione e dell'intero TU l'espressa previsione dell'obbligo a carico del datore di lavoro di nomina degli addetti al Servizio prevenzione e protezione.

Segue Art. 18

Comma 1, lettera l) - la previsione, assente nell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 626/1994, costituisce una mera anticipazione degli obblighi di informazione e formazione già disciplinati dagli artt. 21 e 22 dello stesso D.Lgs. 626/1994 ed ora puntualmente declinati nei successivi artt. 36 e 37 del TU.

Comma 1, lettera o) - confermato l'obbligo di consegna del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) su richiesta di questi;

viene inoltre previsto l'ulteriore obbligo di consentire agli stessi RLS l'accesso ai dati oggetto di denuncia all'Inail, ai sensi della successiva lettera r) (infortuni che comportino assenza di almeno un giorno).

Comma 1, lettera p) - confermato l'obbligo di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), già previsto dall'art. 3, comma 1, lett. e), della L. n. 123/2007. Viene inoltre previsto l'ulteriore obbligo di consegna del DUVRI agli RLS su richiesta. V. art. 9, comma 4, lett. a).

Comma 1, lettera r) - comunicazione all'Inail di infortuni di 1 giorno (escluso quello dell'evento).

Segue Art. 18

Comma 1, lettera u) - confermato l'obbligo, già previsto dall'art. 6, della L. n. 123/2007, di munire i lavoratori, occupati nello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, di apposita tessera di riconoscimento.

Comma 1, lettera aa) - Viene posto a carico del datore di lavoro l'obbligo di un ulteriore adempimento formale, in precedenza non previsto e del quale non risultano chiare le finalità, consistente **nella comunicazione annuale all'Inail dei nominativi degli RLS.**

Comma 1, lettera bb) - Viene posto a carico del datore di lavoro e del dirigente l'obbligo di vigilare sulla correttezza di propri comportamenti (adibizione dei lavoratori alla mansione lavorativa specifica solo se muniti del prescritto giudizio di idoneità).

L'obbligo di tenuta del registro infortuni viene eliminato a decorrere dal settimo mese successivo all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4 (v. art. 53, comma 6).

Art. 19 - Obblighi del preposto

Di particolare importanza è la lettera g) che prevede per il preposto una formazione specifica, di cui si parlerà nel successivo articolo 37.

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Viene introdotto un articolo specifico per il **lavoratori autonomi e i componenti delle imprese familiari** che richiama alla adozione delle tutele di salute e sicurezza nello svolgimento delle loro attività, compresa la sorveglianza sanitaria e le azioni di formazione e addestramento relativamente ai rischi propri dell'attività svolta e con oneri a proprio carico.

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente (ved. successiva sez. V-art.38 e seg.)

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

La norma riproduce, con piccole modifiche, la previsione dell'articolo 7 del D.Lgs 626/1994, come modificato dalla legge n. 296/2007 (art. 1, comma 910) e dalla legge n. 123/2007 (art. 3).

Art. 26 - In particolare si segnala:

Comma 2 - L'obbligo di coordinamento e cooperazione viene esteso ai subappaltatori.

Comma 3 - L'obbligo di adempiere alla allegazione del DUVRI per i contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 ed ancora in corso al 31.12.2008, entro tale data.

Comma 4 - Viene opportunamente specificato, che la responsabilità solidale prevista dal comma 4 non riguarda i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Comma 5 - La norma conferma l'obbligo di indicare i costi relativi alla sicurezza nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione indicati dagli artt. 1559, 1655, 1656 e 1677 del codice civile.

I costi da indicare sono solo quelli “propri connessi allo specifico appalto”, intendendo per tali non tutti i costi normalmente sostenuti dalle imprese esterne (appaltatrice, subappaltatrice, somministratrice) per la sicurezza, ma solamente **quelli specificamente sostenuti per far fronte agli obblighi derivanti dal contratto di appalto: misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per eliminare o ridurre le interferenze, accorgimenti specifici (macchine, attrezzature, dispositivi) imposti dai rischi esistenti sul luogo di lavoro comunicati dal committente.**

Attenzione:

l'indicazione dei costi è prevista a pena di nullità del contratto

Segue Art. 26:

Commi 6 e 7 - Questa disciplina si applica agli appalti e alle forniture di opere o servizi pubblici:

- Nelle gare di appalto o di fornitura pubblici, devono essere anche individuati i costi della sicurezza specifici dell'appaltatore che “non possono essere soggetti a ribasso d'asta” (art. 86 comma 3 D.Lgs. 163/2006- art. 8 Legge 123/07).

Per quanto riguarda gli obblighi dei lavoratori autonomi, i commi 3 dell'articolo

20 e 1, lett. c) dell'art. 21 confermano che i lavoratori autonomi provvedono a

dotarsi di tesserino e ad esporlo.

- Il DUVRI deve essere consegnato al RLS su sua richiesta (ved, art. 50 comma 5).

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

- E' certamente nuova e importante la previsione di un **sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi prevista dall'art. 27.**
- I criteri e i settori specifici verranno individuati dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 6, sulla base dell'esperienza, competenza ecc., acquisite anche con specifici corsi formativi. (emanazione di un DPR)
- Il possesso dei requisiti stabiliti costituiranno elemento vincolante per la partecipazione a gare di appalti e subappalti pubblici, agevolazioni, finanziamenti ecc., *aspetto questo non previsto dalla delega al Governo.*

Sezione II - Valutazione dei rischi

Art. 28 - In riferimento all'oggetto della valutazione dei rischi di cui al comma 1, in rafforzamento al concetto di TUTTI i rischi, precisazione che si era resa doverosa dopo la sentenza della Corte di Lussemburgo, il legislatore ha ritenuto di dover ulteriormente esplicitare che per i **gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari occorre valutare anche quelli "stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004"**, e per le **"quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal d.lgs 151/01"**, nonché **"quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi"**.

- Viene richiamato l'accordo europeo sullo stress quale unico parametro oggettivo di riferimento per tale complessa e difficilmente misurabile valutazione.
- Con il richiamo alle *lavoratrici gestanti* il legislatore avrà voluto colmare una lacuna del testo che recupera così il vecchio d.lgs 645/96, oggi inserito nel Testo Unico sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità (capo II del titolo I del D.Lgs. 151/01).
- I riferimenti alla valutazione del rischio dell'ultima parte del paragrafo (all'età, genere ecc.) il legislatore impone a chi valuta i rischi di differenziare le misure di sicurezza concretamente applicabili in relazione ai parametri/caratteristiche precedentemente indicate, rendendo esplicita una esigenza che già era implicitamente connessa alla valutazione del rischio espositivo individuale.

Segue Art. 28:

- Data certa.
- Relazione su valutazione di tutti i rischi.
- Indicazione di misure di prevenzione e protezione adottate e dei DPI adottati a seguito della valutazione.
- Programma delle misure.
- Individuazione delle procedure e dei ruoli che vi debbono provvedere (soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri).
- Nominativo RSPP, RLS, MC.
- Individuazione mansioni che eventualmente espongono a rischi specifici che richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed informazione.

Entrata in vigore: 90 giorni dalla pubblicazione in GU

Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Fornisce precisazioni metodologiche in merito alla valutazione, ricavandole prevalentemente da anni di prassi applicativa in relazione al D.Lgs. 626/94.

Viene confermata la possibilità, fino al 2012, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti di autocertificare l'effettuazione della valutazione. Definizione di procedure standardizzate.

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

La Legge 123/07 aveva esteso la **responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. 231/01, anche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche.**

Per ottenere l'esenzione dalla responsabilità amministrativa le imprese devono dimostrare di aver adottato ed attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenirlo.

Il legislatore definisce nei commi 1, 2 e 3 quali sono gli elementi di organizzazione e gestione del sistema, sottolinea le esigenze di registrazione, di verifica, di controllo, dello stesso nonché la necessità che venga definito un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Nel comma 5 viene chiarito che, in attesa che la Commissione Consultiva Permanente definisca ulteriori modelli organizzativi, le BS OHSAS 18001 e le Linee Guida UNI-INAAIL si presumono conformi ai requisiti di cui a presente articolo solo per le parti corrispondenti e fermo restando il presupposto di conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sezione III - Servizio di prevenzione e protezione

Artt. 31-32-33 - Vengono ripresi i contenuti della precedente normativa con le seguenti precisazioni:

- **SPP esterni possono essere costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o di organismi paritetici;**
- **comma 8 art. 31 – nei casi di aziende con più unità produttive o di gruppi di imprese, può essere un unico Spp e i singoli datori di lavoro istituiscono il Servizio presso quello di gruppo;**
- **non viene ripresa la disposizione di comunicare il nominativo alle ASL e DPL;**
- **vengono ripresi i requisiti di formazione indicati dalla Conferenza Stato Regioni con la specifica di trattare rischi “da stress-lavoro correlati” e non più di natura “psico-sociale”.**

Art. 34 - nel caso di assunzione del ruolo di RSPP da parte del datore di lavoro (ex art. 10 del D.lgs.626/94), nel merito della formazione obbligatoria, si prevede una durata minima di 16 ore e massima di 48; viene inoltre introdotto anche per coloro che abbiano già frequentato i corsi secondo la disciplina precedente, l'obbligo di aggiornamento. I contenuti verranno definiti dalla Conferenza Stato Regioni. Nel frattempo resta comunque vigente il DM 1997.

Art. 35 - Riunione periodica

Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Le disposizioni previste in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, risultano in questo articolo più particolareggiate e rigorose rispetto alla formulazione dell'art. 22 del 626.

Vengono, infatti, richiamati:

- alcuni contenuti minimi (concetti di rischio, danno, prevenzione ecc.);
- la necessità di tenere conto delle esigenze linguistiche per la trasmissione e comprensione della formazione;
- l'addestramento che deve essere fatto da persona esperte e sul luogo di lavoro.

Comma 7 - Viene enucleata una specifica formazione e aggiornamento per il preposto, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza, formazione che può avvenire in azienda a cura del datore di lavoro ma che deve comunque toccare temi quali:

- i soggetti coinvolti e i relativi obblighi, individuazione dei fattori di rischio e la valutazione del rischio, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Segue Art. 37

Comma 11 - In riferimento al ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) oltre al corso di 32 ore, viene previsto un obbligo di aggiornamento la cui durata sarà di 4 ore annue per aziende da 15 a 50 dipendenti e di 8 ore annue per le altre.

Generale rimando alla Conferenza Stato regioni e alla contrattazione collettiva per la definizione dei contenuti e modalità per l'effettuazione della stessa per tutti i soggetti coinvolti.

Medico competente

Sezione V – Sorveglianza sanitaria

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Comma 1, lett. d) ed e): Vengono certamente rafforzati ed estesi gli adempimenti richiesti al medico competente: *istituzione, aggiornamento e custodia delle cartelle sanitarie di rischio* (cfr. successiva sezione V)

Comma 1, lett. f): **Invio telematico delle cartelle** all'ISPESL

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Le specializzazioni che consentono l'esercizio della funzione di medico competente sono diminuite rispetto a quelle previste in precedenza. Tuttavia, i medici che vogliono svolgere l'attività di medico competente devono partecipare al programma di educazione continua in medicina.

Art. 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente

Le aziende possono servirsi di uno o più medici competenti che siano anche collaboratori (e non esclusivamente dipendenti) di una struttura medica

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio Sanitario Nazionale

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

Novità di significativo impatto sulla gestione del personale:

- estensione della sorveglianza non solo in riferimento alla normativa vigente, ma anche in relazione alle direttive europee nonché alle indicazioni fornite alla *Commissione consultiva* di cui all'art. 6;
- generalizzata la periodicità “norma una volta all’anno” che si ritrovava nei titoli specifici, nonché la visita medica al cambio di mansione e la visita alla cessazione del rapporto;

Comma 3: precisa che le visite da parte del Medico competente **non** possono essere preassuntive o usate per accertare lo stato di gravidanza.

Comma 4: i controlli relativi all’assunzione di alcol o stupefacenti sono disciplinati dagli accordi relativi. Il medico competente non può svolgere controlli in fase preassuntiva.

Comma 5: riguarda l’inserimento degli esiti delle visite mediche nella cartella sanitaria, anche in formato elettronico - *Richiamo art. 53.*

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

- Il lavoratore (anche disabile - *rif. Legge n. 68/1999*) deve essere adibito ad una mansione per la quale egli è idoneo.
In caso di inidoneità alla mansione specifica, il datore adibisce il lavoratore ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute, ove possibile.

Nota: La norma appare legittimare la risoluzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non possa individuare altre mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore.

Sezione VI - Gestione delle emergenze

- Articolo 43 - Disposizioni generali
- Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
- Articolo 45 - Primo soccorso
- Articolo 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Comma 1 - Il RLS (normalmente eletto dai lavoratori nel corso dell'*election day*) si esprimerà non più soltanto ai livelli aziendale e territoriale o di comparto, come già in precedenza, ma anche a livello di "sito produttivo" (v. *norme successive*).

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)

L'ambito di possibile esercizio delle funzioni di rappresentanza territoriale viene espressamente limitato alle sole aziende o unità produttive del territorio o del comparto nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante per la sicurezza aziendale.

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

La nuova figura è individuata con esclusivo riguardo a *realità produttive caratterizzate dalla contestuale presenza di più aziende o cantieri e da specifiche caratteristiche rilevanti sotto il profilo della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*;

- identificata con uno dei rappresentanti per la sicurezza operanti nel sito,
- attribuite funzioni di coordinamento tra gli stessi rappresentanti e di intervento surrogatorio nelle aziende o cantieri del sito in cui non operino rappresentanti aziendali ovvero territoriali o di comparto (rimando alla contrattazione collettiva).

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Comma 1 - Viene attribuita alla contrattazione collettiva la regolamentazione delle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Commi 4 e 5 - Si conferma il diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ricevere copia del documento di valutazione dei rischi (DVR), già introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), della L. n. 123/2007.

Viene ora aggiunto il diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ricevere copia anche del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

Comma 7 - Viene espressamente prevista una incompatibilità in capo allo stesso soggetto delle funzioni di RLS e di RSPP o ASPP.

Art. 51 - Organismi paritetici

Sono attribuiti compiti ulteriori rispetto al D.Lgs. 626/94 e Accordo Interconf. 1995 quali: elaborazione e raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia, ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento. Non hanno più un ruolo "paraispettivo"

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità.

Sezione VIII - Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

- Articolo 53 - Tenuta della documentazione
- Articolo 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

CAPO - IV DISPOSIZIONI PENALI

Sezione I - Sanzioni

- Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- Articolo 56 - Sanzioni per il preposto
- Articolo 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
- Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente
- Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori
- Articolo 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo

Sezione II - Disposizioni in tema di processo penale

- Articolo 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

PRINCIPALI NOVITA' DEL
D.LGS. 81/08
*TITOLI II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-
XI*

TITOLO II – Luoghi di lavoro

L'argomento "*Luoghi di Lavoro*" è ripreso dal Titolo II del D.Lgs. n. 626/1994, dal DPR n. 547/1955 e dal DPR n. 303/1956.

Di seguito vengono elencate le modifiche più significative introdotte dal nuovo Testo Unico:

- Art. 62 "*Definizioni*": rispetto al Titolo II del D.Lgs. n. 626/1994, la definizione risulta parzialmente modificata al punto a) (luogo di lavoro in generale) e più ampia con l'inserimento del punto b) (campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale).

TITOLO II – Luoghi di lavoro

- Art. 66 “*Lavori in ambienti sospetti di inquinamento*”: rispetto all’articolo 25 del DPR 303/56 viene richiesto che l’apertura di accesso ai luoghi in oggetto debba avere “*dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi*”.

TITOLO II – Luoghi di lavoro

- Allegato IV “*Requisiti dei luoghi di lavoro*”
 - Rispetto al corrispondente articolo 9 del DPR n. 547/1955, è stato aggiunto il punto 1.9.1.4 – *Gli impianti di condizionamento devono essere sottoposti a controlli, manutenzioni, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.*

TITOLO II – Luoghi di lavoro

- Rispetto al corrispondente articolo 46 del DPR n. 303/1956, il punto 1.14.4.2.2 – Dormitori prevede “...nel ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno “, nel DPR n. 303/1956 era di 30 metri attorno.
- Punto 6 - “*Disposizioni relative alle Aziende Agricole*”

Vengono riprese quasi totalmente le disposizioni del Titolo III del DPR 303/56 senza particolari novità significative.

TITOLO III – CAPO I - Uso delle attrezzature di lavoro

Il Titolo III ha subito una **pesante revisione** rispetto a quanto precedentemente indicato dall'equivalente titolo III del D.Lgs. 626/94, sia per l'accorpamento del Titolo relativo ai Dispositivi di Protezione individuale, sia per l'inclusione di rilevanti parti del DPR 547/55. Nel testo si evidenziano numerose variazioni che, se anche possono apparire meramente lessicali, possono comportare significative ricadute pratiche. **E' necessaria un'analisi approfondita del testo completo degli allegati richiamati per poter esprimere un definitivo giudizio.** Si possono fin da ora evidenziare alcuni punti.

TITOLO III – CAPO I Uso delle attrezzature di lavoro

- **Art. 69** sono introdotte **due definizioni nuove** che non sempre sono utilizzate con coerenza dal legislatore (**lavoratore esposto e operatore**). Tutte le disposizioni relative ai **lavori in quota sono inserite nel Titolo IV (“cantieri temporanei e mobili”)**
- **Art. 70** Al comma 2 viene precisato che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento di direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di queste, **debbono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza indicati nell’allegato V** (in cui sono riprese, con alcune integrazioni, disposizioni del DPR 547/55, del DPR 164/56, dell’allegato XV del D.Lgs. 626/94, dell’Allegato alla Direttiva 89/655/CEE).
Al comma 4 viene disciplinata la **procedura che gli organi di vigilanza dovranno mettere in atto nel caso in cui accertino la mancata rispondenza di un’attrezzatura ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive di prodotto**. L'utilizzatore si trova penalizzato a priori e prima di un effettivo riconoscimento dell'inadeguatezza dell'attrezzatura contestata dall'organo di vigilanza.

TITOLO III – CAPO I Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 71 Non è comprensibile facilmente il senso del comma 1, in particolare quali siano le direttive comunitarie cui si fa riferimento.

Anche il punto 3 del comma 4 non è comprensibile poiché contiene un riferimento ad articolo non congruente (art 18, c.1, lett. z).

Viene previsto un regime di verifiche periodiche relativo a determinate attrezzature elencate nell'allegato VII, la cui competenza è attribuita in modo esclusivo ad ISPESL ed ASL, fatta salva la possibilità per tali enti di avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.

TITOLO III – CAPO I Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 72 viene esteso l'obbligo di attestare la conformità ai requisiti di sicurezza del bene (attrezzatura di lavoro) dato in uso mentre precedentemente la dichiarazione era necessaria solo per le “macchine”.

Art. 73 Da tutto il capo è sparito ogni riferimento all'addestramento previsto dal 626/94 e contenuto nelle definizioni. In compenso si preannuncia un elenco di attrezzature che richiederanno una specifica abilitazione, a tutto vantaggio dei formatori.

TITOLO III – CAPO II – Uso dei dispositivi di protezione individuale

Il capo II del Titolo II del Testo Unico sulla sicurezza **resta di fatto identico al Titolo IV D.Lgs. 626/94**. Tuttavia l'art. 79 comma 2 del TU prevede **l'emanazione di decreti successivi da parte dei Ministeri in merito all'individuazione di criteri di selezione ed uso dei DPI**; non risulta chiaro pertanto se il DM 2 maggio 2001 contenente alcuni di questi criteri ed emanato secondo quanto disposto dall'art. 45 D.Lgs. 626/94, decada oppure resti valido.

Titolo III – Capo III – Impianti e apparecchiature elettriche

Questa parte del Titolo III presenta notevole complessità e difficoltà di raffronto con le norme previgenti.

Art. 80

Come art. 267 D.P.R. 547/55, con qualche aggiunta.

Si introduce un **obbligo di valutazione dei rischi** relativo a tutti gli aspetti di rischio compresi quelli trattati in altre parti (innesco esplosioni, radiazioni).

Si richiama inoltre **l'obbligo di adottare misure tecnico-organizzative** per eliminare/ridurre i rischi e di **predisporre procedure di uso e manutenzione**.

Titolo III – Capo III – Impianti e apparecchiature elettriche

Art. 81.

Viene ripreso il contenuto della Legge 186/68, comma 1, ampliando il novero delle norme di riferimento citate nell' allegato IX.

Art. 82.

Riprende parzialmente i contenuti dell'art. 344 del D.P.R. 547/55 ma non sono riportati i valori di tensione di sicurezza rimandando alle norme tecniche.

Per i lavori su parti elettriche fino a 1000V c.a. e 1500 V c.c. diviene obbligatorio qualificare gli operatori secondo le norme tecniche (PES-PAV CEI 11-27)

Per operazioni su tensioni superiori viene istituito un regime di autorizzazione per le aziende esecutrici con rimando a successivo decreto. Hanno diritto all'abilitazione anche le aziende già autorizzate dalla legislazione vigente.

Titolo III – Capo III – Impianti e apparecchiature elettriche

Art. 83.

Riprende in parte i contenuti dell'art. 344 con un'ulteriore specificazione del divieto di eseguire lavori in prossimità di parti attive non protette in condizioni non rispondenti alle indicazioni contenute nelle norme tecniche. Le distanze limite di sicurezza sono riportate in tabella 1 dell'Allegato IX.

Art. 84.

Prevede l'obbligo di proteggere dagli effetti dei fulmini edifici, impianti, strutture e attrezzature, senza le limitazioni previste dall'articolo 38 del D.P.R. 547/55.

Titolo III – Capo III – Impianti e apparecchiature elettriche

Art. 85.

Si evidenzia una parziale ma significativa sovrapposizione con i contenuti del Titolo XI per la valutazione delle atmosfere esplosive, ma con alcune difformità (Polvere infiammabile poco corretto. Nell'ambito ATEX la dicitura corretta è “polvere combustibile”).

Art. 86.

Fermo restando le disposizioni del D.P.R. 462/01 si rimanda a un D.M. futuro la definizione di modalità e criteri per le verifiche degli impianti elettrici.

Titolo IV

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

- L'estensore del Titolo IV ha cercato di armonizzare la normativa speciale riguardante i lavori edili (D. Lgs. 494/96, D.P.R. 164/56, D.P.R. 222/03) con quella generale (D. Lgs. 626/94, D.P.R. 547/55) operando una certa "ripulitura" di norme ormai obsolete o superate dal progresso tecnologico.

Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (artt. da 88 a 104) **D. Lgs. 494/96**

Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (artt. da 105 a 156)

D.P.R. 164/56

Capo III – Sanzioni – (artt. Da 157 a 160)

Capo I

Articolo 89 del T.U. Definizioni

c) responsabile dei lavori: **soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera.** Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: **soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;**

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), **i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;**

Art. 2 del D. Lgs. 494/96 Definizioni

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5;

f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.

Articolo 89 del T.U.

Definizioni

- i) **impresa affidataria:** impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi ;
- l) **idoneità tecnico-professionale:** possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

Art. 2 del D. Lgs. 494/96

Definizioni

Nuova definizione

Nuova definizione

- Cambia la definizione di "Responsabile dei lavori" che ora è incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera e deve necessariamente coincidere con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera.
- Un'altra novità rispetto al D. Lgs. 494/96 riguarda il "coordinatore per l'esecuzione" che, oltre a non poter coincidere con il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, come già previsto in precedenza, adesso non può coincidere con un dipendente dell'impresa esecutrice o con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
- Vengono inserite, infine, le definizioni di impresa affidataria (*impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi*) e di idoneità tecnico-professionale (*possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera*).

Articolo 90

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la

Via il riferimento all'entità presunta del cantiere ed ai rischi particolari

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale **dell'impresa affidataria**, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, **con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;**

Articolo 3

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:

a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 100 uomini-giorno;
b) nei cantieri in cui i lavori comportano i rischi particolari indicati nell'allegato II.

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

Articolo 90

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, **corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili**, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. **Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa di autocertificazione relativa alla regolarità contributiva e al contratto collettivo applicato;**

c) trasmette all'amministrazione **competente**, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). **L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.** In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.

Articolo 3

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.



Articolo 90

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

Articolo 3

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Esecuzione dei lavori da parte di più imprese: il CSE oltre ai suoi obblighi, redige il PSC ed il fascicolo.

Il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la progettazione, quando vi siano cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea.

- La designazione non è più legata, come era in passato, all'entità presunta del cantiere (pari o superiore a 200 uomini-giorno) e alla presenza di rischi particolari con la conseguenza di obbligare anche il committente di piccoli lavori ad ottemperare ad obblighi di notevole rilevanza (redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), del fascicolo tecnico, della notifica preliminare).

Il comma 9, lettera a) prevede che il committente verifichi l'idoneità tecnico-professionale delle imprese attraverso l'esibizione di una serie di documenti il cui elenco è contenuto nell'allegato XVII.

- Molti di questi documenti sono, tuttavia, già contenuti nel piano operativo di sicurezza che tutte le imprese sono tenute a redigere e trasmettere al CSE. Appare evidente pertanto, che se non viene modificato l'allegato vi sarà una duplicazione di documenti e ciò in palese contrasto con il principio di delega di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) della legge 123/2007 che prevede la semplificazione degli adempimenti meramente formali.

Il comma 11 dispone che, nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, il committente non deve designare il coordinatore per la progettazione, ferma restando l'ipotesi di designazione del coordinatore per l'esecuzione qualora, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione di essi o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. Se tale interpretazione risultasse corretta, il caso di esclusione dell'obbligo di designazione sarebbe solo quello relativo a lavori, non soggetti a permesso di costruire affidati ad un'unica impresa.

Allegato XVII *Idoneità tecnico professionale*

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale **le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori** almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui all'articolo 28, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
- i) documento unico di regolarità contributiva
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

Art. 90, comma 9 al 1 aprile

- 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII;
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
- c) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e c). Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.

Appare particolarmente grave la normativa sul DURC, contenuta all'art. 90, comma 9), lettere a) e b) del Decreto. Difformemente dalla disciplina di cui al D. Lgs. 494/96 che conteneva le modifiche apportate dal D. Lgs. 276/03, l'attuale articolato annulla, di fatto, un sistema di verifica della regolarità delle imprese edili nei lavori privati che, con rilevante impegno delle parti sociali e degli istituti previdenziali, è ormai a regime da circa quattro anni.

L'Ance in una recente audizione presso il Senato ha evidenziato, pertanto, la necessità di confermare l'obbligo di includere il DURC tra la documentazione che il committente o il responsabile deve inviare all'amministrazione concedente, pena la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo.



Articolo 91

Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
 - a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, **i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;** *(D.P.R. 222/03: "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109)*

Articolo 4

Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
 - a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1;

Articolo 93

Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. **In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.**

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), **b), c) e d).**

Articolo 6

Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).

Il committente è comunque obbligato a verificare che il responsabile dei lavori adempia ai propri obblighi (art. 90), a verificare che il coordinatore per l'esecuzione segnali le inosservanze delle imprese alle norme di sicurezza, proponga la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto (art. 92, comma 1, lettera e)) e a verificare la trasmissione della notifica preliminare (art. 99).

A differenza del passato oggi il committente è esonerato dalla responsabilità di verificare che il coordinatore per la progettazione abbia redatto il PSC e il fascicolo (art. 91, comma 1), e dalla responsabilità di verificare che il coordinatore per l'esecuzione svolga correttamente i propri compiti (art. 92, comma 1, lettere a), b), c), e d)).

Articolo 94

Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, **fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.**

Articolo 7

Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:
 - a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626 del 1994;
 - b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626 del 1994;
 - c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Articolo 96

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
 - b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
 - c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
 - d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute.
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

Articolo 9

Obblighi dei datori di lavoro

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994.

- E' stato inserito il principio secondo il quale l'**accettazione** da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento (**PSC**) e la redazione del piano operativo per la sicurezza (**POS**) costituisce assolvimento dell'obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (**DUVRI**) di cui all'art. 26 dello schema di decreto.
- Questo è un risultato importante in quanto si evita di duplicare lo stesso documento.

Articolo 97

Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
 - a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
 - b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

ARTICOLO NUOVO

- Stabilisce gli **obblighi in capo al datore di lavoro dell'impresa stessa** tra cui la vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di quanto contenuto nel PSC.
- Il datore di lavoro dell'impresa affidataria è anche responsabile degli obblighi di cui all'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione) con esclusione della redazione del documento unico di valutazione dei rischi e del documento di valutazione dei rischi proprio di ciascuna impresa.
- Si fa notare come siano stati assegnati all'impresa affidataria obblighi propri del coordinatore in fase di esecuzione.

Articolo 98

Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

- In merito ai **corsi di formazione** sono stati inseriti nuovi aspetti: l'obbligo della verifica finale di apprendimento, le modalità di svolgimento dei corsi e l'obbligo dell'aggiornamento quinquennale della durata complessiva di 40 ore.

Articolo 101
Obblighi di trasmissione

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza **all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.**

Articolo 13
Obblighi di trasmissione

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Nella formulazione dell'art. 13 del D. Lgs. 494/96 era previsto invece che ciascuna impresa esecutrice trasmettesse direttamente il proprio POS al coordinatore per l'esecuzione.

Ancora una volta l'impresa **affidataria è chiamata a svolgere compiti propri del coordinatore in fase di esecuzione.**

Capo II

- Raggruppa la vecchia normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni (D.P.R. 164/56), ad esclusione degli articoli riferiti alle macchine che trovano collocazione nell'allegato V del decreto, alcuni concetti del D. Lgs. 626/94 (ad esempio la definizione di lavori in quota, l'inserimento del Piano di montaggio uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), ecc.), ed aspetti del D.P.R. 547/55.
- Le circolari ed i decreti in materia di sicurezza nelle costruzioni che si sono susseguiti nel tempo e che riguardano aspetti tecnici, hanno trovato la loro collocazione negli allegati al decreto stesso. E' il caso ad esempio della circolare ministeriale in merito alle verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi, i cui contenuti attualmente sono riportati in allegato XIX.

Palese intento del legislatore di svecchiare quei concetti elaborati più di 50 anni fa ed ormai superati:

- Eliminati i riferimenti a tecniche oggi non più adottate (ad es. la fosse della calce).
- Si è tenuto conto dell'evoluzione tecnologica al fine di garantire un'apertura verso i nuovi materiali in uso e verso le tecnologie esistenti, ma anche future.
- Ne è un esempio evidente le *Sezione V: PONTEGGI FISSI* che si applica non solo ai ponteggi costituiti da elementi metallici, come riportato nel D.P.R. 164/56, ma anche ad elementi non metallici.
- Superata quindi l'inadeguatezza del vecchio decreto che in alcuni punti manifestava una rigidità che non consentiva l'applicazione di tecniche diverse da quelle espressamente scritte. Per chiarire meglio questo concetto si può far riferimento all'ancoraggio dei ponteggi: il D.P.R. 164/56 prevedeva esclusivamente l'adozione di sistemi a rombo, la nuova normativa prevede anche l'adozione di *sistemi di pari efficacia*.
- Tali aspetti, ulteriormente migliorabili, sono indubbiamente apprezzabili.

Articolo 105

Attività soggette

Il legislatore ha esteso il **campo di applicazione** del vecchio D.P.R. 164/56 anche ai lavoratori autonomi. Inoltre ha dettagliato le tipologie di lavoro cui si applica il Capo II.

Articolo 107

Definizioni

Viene mutuata la definizione di **lavoro in quota** dal D. Lgs. 626/94.

Articolo 114

Protezione dei posti di lavoro

I **posti di lavoro** in cui si svolgono lavorazioni a carattere continuativo devono essere protetti. Tale concetto non è nuovo, in quanto già espresso nel D.P.R. 164/56, ma la nuova normativa consente di utilizzare una protezione effettuata mediante un solido impalcato contro la caduta di materiali, senza far riferimento ad inutili dimensioni prefissate.

Articolo 117

Lavori in prossimità di parti attive

- Appare poco chiara la formulazione del presente articolo che va a modificare l'art. 11 del D.P.R. 164/56.
- Sono stati eliminati i riferimenti a distanze prefissate (5 metri) indicando, tra le precauzioni da adottare per poter effettuare lavori in prossimità di parti elettriche attive, quella di *"tenere in permanenza persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura, a distanza di sicurezza"*.
- Sembrerebbe pertanto che venga lasciata al datore di lavoro una discrezionalità nella valutazione della distanza di sicurezza dalle linee elettriche o da impianti elettrici con parti attive non protette, ma andando a confrontare tale articolo con quanto riportato nell'art. 83 che tratta lo stesso argomento, si evincerebbe la possibilità di far riferimento ad una specifica tabella (Tabella 1 dell'allegato IX) che riporta le distanze minime di sicurezza in funzione dei valori di tensione. Tale riferimento tuttavia non è esplicito poiché manca un espresso richiamo allo stesso articolo 83 e pertanto questo aspetto richiede un necessario chiarimento.

Articolo 131

Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

Nell'ottica di aggiornare e migliorare le condizioni di sicurezza in funzione del progresso tecnico e normativo il legislatore ha inserito la possibilità di richiedere al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, oltre all'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, anche la **rispondenza del ponteggio, già autorizzato, alle norme UNI.**

Articolo 133

Progetto

- I commi sono stati aggiornati alla luce di quanto riportato al comma 1 dell'art. 36-quater del D. Lgs. n. 626/94. Pertanto si parla di calcolo di resistenza e stabilità e non solo di calcolo per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per *quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego* nonché per le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici *o non*.
- Per i ponteggi per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, il comma 2 dell'art. 36-quater del D. Lgs. 626/94 consentiva al datore di lavoro di non procedere alla redazione di un calcolo di resistenza e stabilità nel caso in cui provveda all'assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi IV, V, VI del D.P.R. 164/56 che nel decreto in oggetto sono stati integralmente riportati. Con l'attuale formulazione questa possibilità viene esclusa.

Articolo 138

Norme particolari

- Il legislatore ha inserito un nuovo comma (comma 2) per allinearsi alle norme di buona tecnica europee e per tener conto delle nuove tecnologie esistenti: ***le tavole del piano di calpestio possono avere un distacco dalla muratura non superiore a 30 centimetri.***
- Nello stesso articolo ha introdotto alcune deroghe all'applicazione delle disposizioni relative ai ponteggi in legno ai ponteggi costituiti da elementi metallici o non, che trovano la loro giustificazione nelle norme di buona tecnica europee, nel progresso tecnologico e nell'ottica del miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Articolo 151

Ordine delle demolizioni

- Viene specificato che il **programma contenente la successione dei lavori di demolizione è contenuto nel POS**, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto.

Articolo 152

Misure di sicurezza

- Nel caso di operazioni di demolizione dei muri di **altezza inferiore ai due metri** (e non più inferiori a 5 metri) non sono richiesti ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione e non si applica il divieto di lavorare e fare lavorare sul muro stesso.

Le sanzioni

SANZIONI NEL D. LGS. 494/96	SANZIONI NEL TU
Art. 20. Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori	Art. 157 Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori.
Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per: ■ Mancata previsione nel progetto della durata dei lavori o delle fasi di lavoro; ■ Mancata designazione dei coordinatori; ■ Mancata designazione del coordinatore per l'esecuzione se dopo l'affidamento vi sono più imprese; ■ Culpa in vigilando nei confronti dei coordinatori	Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro per: ■ Mancata previsione nel progetto della durata dei lavori o delle fasi di lavoro; ■ Mancata designazione dei coordinatori; ■ Mancata designazione del coordinatore per l'esecuzione se dopo l'affidamento vi sono più imprese. ■ SANZIONE ELIMINATA

SANZIONI NEL D. LGS. 494/96	SANZIONI NEL TU
Art. 20. Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori	Art. 157 Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori.
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per: ■ Mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;	con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1250 a 5000 euro per: ■ Mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per: ■ Mancata trasmissione della notifica preliminare; ■ Mancata trasmissione del PSC alle imprese invitate a presentare le offerte.	con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1200 a 3600 euro per: ■ SANZIONE ELIMINATA ■ Mancata trasmissione del PSC alle imprese invitate a presentare le offerte.
■ SANZIONE NON PREVISTA NEL D. LGS. 494/96	con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 a 6000 euro per: ■ Mancata trasmissione all'amministrazione del nominativo delle imprese esecutrici dei lavori

SANZIONI NEL D. LGS. 494/96	SANZIONI NEL TU
Art. 22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti.
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da due a cinque milioni per: ■ Mancata consultazione del RLS in merito al PSC;	■ SANZIONE ELIMINATA
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per: ■ Mancata adozione delle misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato; ■ SANZIONE NON PREVISTA NEL D. LGS. 494/96; ■ SANZIONE NON PREVISTA NEL D. LGS. 494/96; ■ Mancata attuazione del PSC e del POS	I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3000 a 12000 euro per : ■ Mancata adozione delle misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; ■ Mancata redazione del POS; ■ Mancata vigilanza dell'impresa affidataria sulla sicurezza dei lavori aggiudicati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento; ■ Mancata attuazione del PSC e del POS

SANZIONI NEL D. LGS. 494/96	SANZIONI NEL TU
Art. 22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti.
SANZIONI NON PREVISTE NEL D. LGS. 494/96	I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2000 euro per: ■ Mancata protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche; ■ Mancato coordinamento degli interventi; ■ Mancata verifica della congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio;
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per: ■ Mancata messa a disposizione dei RLS del PSC; ■ Mancata trasmissione del PSC alle imprese esecutrici da parte dell'impresa aggiudicataria; ■ Mancata trasmissione del POS al CSE	I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1200 a 3600 euro per: ■ Mancata messa a disposizione dei RLS del PSC; ■ Mancata trasmissione del PSC alle imprese esecutrici da parte dell'impresa affidataria; ■ Mancata trasmissione del POS all'impresa affidataria che lo trasmetterà al CSE

SANZIONI NEL D. LGS. 494/96	SANZIONI NEL TU
Art. 21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori	Art. 158. Sanzioni per i coordinatori
Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per: ■ Mancata redazione del piano di sicurezza o del fascicolo	Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3000 a 12000 euro per: ■ Mancata redazione del piano di sicurezza o del fascicolo
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per: ■ Mancata verifica circa l'applicazione dei PSC ■ mancata verifica della idoneità del P.O.S. e del loro adeguamento da parte delle imprese esecutrici ■ mancata organizzazione della cooperazione tra le varie imprese operanti ■ mancata segnalazione al committente di gravi inosservanze ■ mancata proposta di sospensione dei lavori in caso di gravi inosservanze delle imprese ■ mancata segnalazione all'ASL e alla Direzione provinciale del lavoro dell'inerzia del committente ■ mancata sospensione delle lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente ■ mancata redazione del P.S.C. a seguito di ingresso di imprese inizialmente non previste	Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3000 a 12000 euro per ■ Mancata verifica circa l'applicazione dei PSC ■ mancata verifica della idoneità del P.O.S. e del loro adeguamento da parte delle imprese esecutrici ■ mancata organizzazione della cooperazione tra le varie imprese operanti ■ mancata segnalazione al committente di gravi inosservanze ■ mancata proposta di sospensione dei lavori in caso di gravi inosservanze delle imprese ■ mancata segnalazione all'ASL e alla Direzione provinciale del lavoro dell'inerzia del committente ■ mancata sospensione delle lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente ■ mancata redazione del P.S.C. a seguito di ingresso di imprese inizialmente non previste

SANZIONI NEL D. LGS. 494/96	SANZIONI NEL TU
Art. 21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori	Art. 158. Sanzioni per i coordinatori
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per: ■ Mancata verifica dell'attuazione del coordinamento tra rappresentanti dei lavoratori	Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1250 a 5000 euro per: ■ Mancata verifica dell'attuazione del coordinamento tra rappresentanti dei lavoratori

SANZIONI NEL D.P.R. 164/56	SANZIONI NEL TU
Art. 77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
Articolo 11 – lavori in prossimità di linee elettriche ■ Con arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da 1 milione a 5 milioni	Articolo 117 – Lavori in prossimità di parti attive ■ Con arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3000 a 12000 euro

SANZIONI NEL D.P.R. 164/56	SANZIONI NEL TU
Art. 77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
Articolo 17 – montaggio e smontaggio delle opere provvisionali ■ Con arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda da 3 milioni a 8 milioni	Articolo 123 – montaggio e smontaggio delle opere provvisionali ■ Con arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1500 a 5000 euro

SANZIONI NEL D.P.R. 164/56	SANZIONI NEL TU
Art. 77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
Articolo 70 – lavori speciali ■ Con arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da 1 milione a 5 milioni	Articolo 148 – lavori speciali ■ Con arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 3000 a 12000 euro

SANZIONI NEL D.P.R. 164/56	SANZIONI NEL TU
Art. 77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
Articolo 4 – Viabilità nei cantieri ■ Con arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da 1 milione a 5 milioni	■ SANZIONE NON PREVISTA

SANZIONI NEL D.P.R. 164/56	SANZIONI NEL TU
Art. 77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
■ SANZIONE NON PREVISTA	Articolo 112 – idoneità delle opere provvisionali ■ Con arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1500 a 5000 euro

SANZIONI NEL D.P.R. 164/56	SANZIONI NEL TU
Art. 77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
Articolo 10 – cinture di sicurezza ■ Con arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1 milione a 5 milioni	■ SANZIONE NON PREVISTA

SANZIONI NEL D.P.R. 164/56	SANZIONI NEL TU
Art. 77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
■ SANZIONE NON PREVISTA	Articolo 122 – ponteggi ed opere provvisionali ■ Con arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1500 a 5000 euro

SANZIONI NEL D.P.R. 164/56	SANZIONI NEL TU
Art. 77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
■ Con arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 3 milioni a 8 milioni	Articolo 123 – montaggio e smontaggio delle opere provvisorie ■ Con arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1500 a 5000 euro

SANZIONI NEL D.P.R. 164/56	SANZIONI NEL TU
Art. 77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
Articolo 23 – intavolati ■ Con arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1 milione a 5 milioni	■ SANZIONE NON PREVISTA

SANZIONI NEL D.P.R. 164/56	SANZIONI NEL TU
Art. 77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
Articolo 26 – mensole metalliche ■ Con arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1 milione a 5 milioni	■ SANZIONE NON PREVISTA

SANZIONI NEL D.P.R. 164/56	SANZIONI NEL TU
Art. 77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
■ SANZIONE NON PREVISTA NEL DPR 164. L'ARTICOLO E' STATO INTEGRATO CON IL D.LGS. 626/94	Articolo 136 – montaggio e smontaggio ■ Con arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1500 a 5000 euro

Titolo V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

Nessuna variazione che possa avere impatto sulla gestione operativa aziendale, né nel corpo normativo né tanto meno negli allegati, che sono perfettamente identici a quelli del D.lgs. n. 493/1996.

Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi

La variazione più significativa è introdotta all'articolo 167, in relazione ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi: viene infatti **codificato il rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico**, mantenendo sempre il riferimento specifico ai rischi dorso-lombari, ma ampliando lo spettro a tutti i rischi derivanti dai movimenti ripetitivi che coinvolgono soprattutto gli arti superiori. Viene così codificato e recepito quanto già diffuso a livello di linee guida valutative per questi tipi di rischio (metodo OCRA, linee guida regionali, ecc).

L'articolo 169 sulla formazione ed informazione include ora la previsione espressa **dell'addestramento** sulle manovre e procedure di movimentazione manuale dei carichi.

Per quanto riguarda gli allegati si rileva **l'eliminazione del riferimento ai 30 Kg.**, quale peso massimo movimentabile manualmente da un solo uomo. Ciò implica un riferimento ad un rischio derivante da “*carico troppo pesante*”, molto generico e quindi facilmente contestabile.

Titolo VII – Attrezzature munite di videoterminale

Le variazioni più significative riguardano:

- l'inclusione nel campo di applicazione del titolo VII anche dei computer portatili, prima esclusi in quanto non facenti parte di una postazione fissa munita di videoterminale;
- l'obbligo di organizzare e predisporre in conformità ai requisiti minimi dell'allegato XXXIV tutti i posti di lavoro ricadenti nell'ambito di applicazione del titolo VII e non solo quelli dei lavoratori che ricadono nella definizione di addetti al videoterminale, come invece previsto all'articolo 58 del D.lgs. 626/94.

La definizione di “*posto di lavoro*” comprende anche il mouse e la sua disposizione ergonomica, così come la si trova dettagliata anche negli allegati.

Per quanto riguarda le pause (articolo 175), prima previste nella misura di 15 minuti ogni 120 minuti di attività, solo nel caso di attività al videoterminale della durata di almeno 4 ore consecutive, vengono ora previste sempre nella misura di 15 minuti ogni 120 minuti di attività al videoterminale senza la condizione della continuità dell'attività di almeno 4 ore. La variazione non è di poco conto per *call-center*, centri di elaborazione dati, ecc.

Titolo VII – Attrezzature munite di videoterminale

Le variazioni presenti negli allegati con i requisiti minimi delle postazioni munite di videoterminale sono di fatto il recepimento delle linee guida già esistenti in materia di ergonomia degli uffici ed includono:

- il corretto posizionamento dello schermo;
- il corretto posizionamento del mouse;
- l'altezza e la profondità del piano di lavoro;
- lo schienale.

Solo nell'ambito delle prescrizioni minime per i computer portatili va segnalato che viene prescritta, in caso di impiego prolungato, la fornitura di tastiera e mouse esterni, prevedendo quindi la costituzione di una postazione fissa, nonostante la presenza di un elaboratore portatile.

Titolo VIII – Capo II – Protezione da agenti fisici: rumore

Rispetto al Titolo V-bis del D.Lgs. n. 626/1994, il Titolo VIII, Capo II, non presenta modifiche particolarmente significative.

Analisi degli articoli

Si evidenziano alcuni passaggi che potrebbero avere un impatto diretto sulle aziende:

- **Art. 189** “*Valori limite di esposizione e valori di azione*”: <<3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente>>

Viene introdotto il **concetto nuovo di valore settimanale massimo ricorrente**, del quale non v'era prima traccia e rispetto al quale non viene data definizione.

- **Art. 191** “*Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile*”

Vengono **introdotte specifiche modalità** con cui il datore di lavoro può gestire situazioni in cui l'esposizione personale dei lavoratori è soggetta ad **elevata fluttuazione**.

- **Art. 192 comma 2:** l'obbligo per il datore di lavoro di elaborare e applicare un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore è previsto al **superamento dei valori inferiori di azione e non di quelli superiori** come previsto dalla precedente normativa oltre che dalla stessa direttiva 2003/10/CE.

- Art. 193 “*Uso dei dispositivi di protezione individuali*”: << *In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, e alle seguenti condizioni: (...) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione **esige** che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito.*”
- L'articolo 49-septies, invece del termine **esige**, riportava l'espressione “**fa tutto il possibile per**”.
- Art. 193 “*Uso dei dispositivi di protezione individuali*”: <<2. (...) *I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione*>>
- La richiesta che il DPI debba poter garantire un valore al di sotto del limite inferiore di azione rappresenta una novità che deve essere opportunamente valutata.

Art. 196 “*Sorveglianza sanitaria*”: <<(…) *La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma **una volta l'anno** o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente*>>

La **puntualizzazione della periodicità della sorveglianza sanitaria fa salva la diversa determinazione da parte del medico competente.**

L'opportunità dell'organo di vigilanza di disporre contenuti diversi rispetto a quelli previsti dal medico competente potrebbe risultare critica in alcune situazioni.

Articolo 198 “*Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center*”.

Titolo VIII – Capo III – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

- Art. 201 – Viene introdotto il **valore limite di esposizione su periodi brevi** (20 m/s² per il sistema mano braccio, 1,5 m/s² per il corpo intero).

Viene **ridotto il valore limite di esposizione giornaliera per il corpo intero** (da 1,15 m/s² passa a 1,0 m/s²).

In caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il **livello giornaliero massimo ricorrente**.

Titolo VIII – Capo IV – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

L'art. 306 del D. Lgs. 81/08 prevede che le disposizioni del Titolo VIII Capo IV ``Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici`` entreranno in vigore alla data fissata dal primo comma dell'art. 13 paragrafo 1 della direttiva 2004/40/CE. Tale decorrenza (stabilita al 30 aprile 2008) e` stata recentemente modificata dalla direttiva comunitaria 2008/46/CE del 23 aprile 2008, pubblicata nella GUCE n. L114/88 del 26 aprile 2008. **Pertanto le disposizioni relative alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici entreranno in vigore a decorrere dal 30 aprile 2012.**

Titolo VIII – Capo V – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

Le disposizioni contenute nel titolo VIII, capo V, disciplinano per la prima volta la materia della prevenzione dei rischi da radiazioni ottiche. Le stesse disposizioni **entreranno in vigore a decorrere dal 26 aprile 2010.**

Titolo IX – Sostanze pericolose

Il nuovo Titolo IX “*Sostanze pericolose*” è così articolato:

- Capo I – *Protezione da agenti chimici* (ex Titolo VII-bis): artt. da 221 a 232;
- Capo II – *Protezione da agenti cancerogeni e mutageni* (ex Titolo VII): artt. da 233 a 245;
- Capo III – *Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto* (ex Titolo VI-bis): artt. da 246 a 265.

Per quanto attiene gli allegati al Titolo IX, ancorché rinumerati, essi appaiono ad un primo esame coincidenti con i corrispondenti allegati previsti dai Titoli VI-bis, VII e VII-bis del D.Lgs. n. 626/1994.

Titolo IX – Capo I – Protezione da agenti chimici

Pur mantenendo invariato il campo di applicazione rispetto alla previgente normativa in materia, la disciplina relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalla presenza o esposizione ad agenti chimici (pericolosi) presenta **diversi cambiamenti** rispetto a quanto normato dal previgente Titolo VII-bis.

In questa prima analisi, ci soffermeremo solamente sulle novità di maggior rilievo.

All'art. 224, co. 2, viene infatti introdotto il concetto di ***"rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute"*** in sostituzione del ***"rischio moderato"*** previsto dall'art. 72-quinquies del D.Lgs. 626.

Titolo IX – Capo I – Protezione da agenti chimici

All'articolo 232, viene prevista l'emanazione di appositi decreti ministeriali per determinare quale sia il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori *“in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza”*.

Inoltre il medesimo articolo stabilisce che, nelle more dell'adozione dei sopra citati decreti, i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sempre tramite decreto, possono stabilire, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei Lavoratori. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione è comunque effettuata dal Datore di lavoro.

Titolo IX – Capo I – Protezione da agenti chimici

Per quanto riguarda il “*rischio basso per la sicurezza*”, vi è senza dubbio necessità di **approfondimenti** dal momento che l’art. 2 non reca la definizione di “sicurezza”.

In prima battuta si ritiene corretto associare tale termine alla salvaguardia dell’integrità fisica del lavoratore da **effetti acuti e immediati**.

Per quanto attiene la salute, sempre in attesa di ulteriori riflessioni, si ritiene opportuno associare il concetto di “*irrilevante per la salute*” a condizioni di lavoro nelle quali l’esposizione agli agenti chimici pericolosi è **ampiamente al di sotto** dei valori limite di esposizione individuati dalla normativa.

Sulla base della considerazione appena espressa, risulta evidente come sia agevole procedere alla valutazione del rischio per gli agenti chimici per i quali sia definito il valore limite di esposizione professionale e come, per contro, sia responsabilità del Datore di lavoro individuare i criteri di valutazione più opportuni da utilizzare per tutti quegli agenti chimici pericolosi per i quali il valore limite non è individuato.

Titolo IX – Capo I – Protezione da agenti chimici

Al fine di tenere nel debito conto le effettive condizioni di lavoro, si segnala l'opportunità di applicare le linee direttrici pratiche non obbligatorie emanate in riferimento alla Direttiva 98/24/CE:

- http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/publications/ke6805058_it.pdf

L'introduzione del concetto di *"rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute"* in luogo del *"rischio moderato"* comporta la **necessità di rivedere la Valutazione dei Rischi**, per la parte relativa alla presenza di agenti chimici pericolosi, condotta secondo i previgenti criteri.

A tal fine l'art. 306, co. 2, prevede un **periodo transitorio di 90 giorni** dalla data di pubblicazione del provvedimento:

*"Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci **decorsi novanta giorni** dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti".*

Titolo IX – Capo I – Protezione da agenti chimici

Come già in precedenza, qualora la Valutazione dei Rischi dimostri che il rischio connesso alla presenza/esposizione ad agenti chimici pericolosi **sia basso per la sicurezza e irrilevante per la salute**, non si applica quanto previsto dai successivi articoli 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione), 226 (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), 229 (Sorveglianza sanitaria) e 230 (Cartelle sanitarie e di rischio).

Viceversa, ossia nel caso in cui il rischio non sia basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, il Datore di lavoro dovrà attuare quanto previsto dagli articoli 225 e 226 e nominare un Medico competente (per i cui titoli, requisiti e compiti si rimanda agli artt. da 38 a 42), che dovrà sottoporre i Lavoratori a Sorveglianza sanitaria e istituire e aggiornare le Cartelle sanitarie e di rischio.

Titolo IX – Capo I – Protezione da agenti chimici

Resta da approfondire quale comportamento adottare qualora la Valutazione porti a classificare il rischio alto per la sicurezza ma irrilevante per la salute oppure, viceversa, basso per la sicurezza ma rilevante per la salute.

Nel primo caso infatti è opportuno attuare le disposizioni previste dagli artt. 225 e 226, ma ciò non dovrebbe anche comportare l'attivazione della Sorveglianza sanitaria e l'istituzione delle Cartelle sanitarie e di rischio. Nel secondo caso, vale esattamente l'opposto.

L'attuale formulazione dell'art. 224, co. 2, non sembra tenere conto di questi casi.

Titolo IX – Capo I – Protezione da agenti chimici

In merito alla **sorveglianza sanitaria** di cui all'art. 229, si segnala che essa **deve essere attivata** per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute rispondenti ai criteri per la classificazione non solo, come già previsto dal D.Lgs. 626/94, come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo produttivo, ma **anche corrosivi, cancerogeni e mutageni di categoria 3.**

Titolo IX – Capo I – Protezione da agenti chimici

Un'ultima segnalazione, infine, riguarda l'Allegato XXXVIII "*Valori limite di esposizione*".

Tale allegato sostituisce l'Allegato VIII-ter del D.Lgs. 626/94, che era stato, da ultimo, modificato dal Decreto 4 febbraio 2008, entrato in vigore il 12 marzo 2008.

Tale provvedimento aggiungeva nuove sostanze e nuovi valori all'elenco dei valori limite di esposizione professionale. In particolare, per i seguenti agenti chimici: Acetonitrile, Isopentano, Pentano, Cicloesano, Cromo metallico, Composti di Cromo inorganico (II) e Composti di Cromo inorganico (III) (non solubili), per i quali il valore limite di esposizione professionale stabilito dal decreto è inferiore a quello previsto dalla direttiva 2006/15/CE, **il termine di adeguamento era differito al 12 marzo 2009** (12 mesi dalla data di entrata in vigore del DM).

Nelle disposizioni del decreto legislativo in esame **nulla si dice circa tale proroga dei termini.**

Titolo IX – Capo I – Protezione da agenti chimici

Dal momento che il D.Lgs. 626/94 viene abrogato in toto (e quindi anche il suo Allegato VIII-ter) e che le disposizioni transitorie e finali (art. 304 e 306) non danno indicazioni esplicite in merito a quanto previsto da D.M. 4 febbraio 2008, **ne potrebbe derivare che i Valori limite di esposizione delle sostanze sopra citate debbano applicarsi dalla data di entrata in vigore con il nuovo decreto legislativo anziché dal 12 marzo 2009.**

Titolo IX – Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Non vi sono novità di particolare rilievo da segnalare, a parte i nuovi compiti e attribuzioni dell'ISPESL (vedi in particolare art. 244).

Titolo IX – Capo III – Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Come per gli agenti chimici, anche in questo caso il campo di applicazione resta invariato:

fermo restando quanto previsto dalla legge 257/1992, le norme in esame si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

Titolo IX – Capo III – Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Tra le novità si segnala che l'art. 251, co. 1, lett. b) stabilisce che i **lavoratori** esposti alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto **devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale** (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria e tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che l'aria filtrata presente all'interno del DPI sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254 (0,1 fibre/cm³ di aria).

Inoltre **l'utilizzo dei DPI** deve essere **intervallato da periodi di riposo adeguati** all'impegno fisico richiesto dal lavoro e **l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione**.

Titolo IX – Capo III – Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

L'art. 253, co. 1, conferma l'obbligo per il Datore di lavoro di misurare periodicamente la concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro specificando però che tale obbligo non sussiste nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 249, co. 2, qui di seguito riportato:

“2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:

- a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;*
- b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;*

Titolo IX – Capo III – Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.”

All'art. 257, relativo all'informazione dei Lavoratori, viene introdotta la specificazione che, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i Lavoratori interessati e i loro Rappresentanti delle misure adottate nel caso vengano misurati valori di concentrazione di amianto nell'aria superiori al valore limite di esposizione previsto.

Titolo IX – Capo III – Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Relativamente alla Sorveglianza sanitaria, rispetto a quanto previsto dall'art. 59-quinquiesdecies, il nuovo art. 259 stabilisce altresì:

- i **lavoratori** addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, **sono sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro;**
- i lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel Registro degli esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, sono sottoposti ad una **visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.**

Titolo IX – Capo III – Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

- In base all'art. 260, il Datore di lavoro, **qualora** accerti che l'esposizione dei lavoratori è stata superiore ad un decimo del valore limite (0,1 fibre/cm³ di aria) e qualora i lavoratori si siano trovati in condizioni di esposizione non prevedibili, iscrive i lavoratori esposti nel **registro di esposizione** ad agenti cancerogeni e mutageni e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPEL. **L'iscrizione** nel registro deve intendersi come **temporanea** in quanto deve essere perseguito l'obiettivo di eliminare la condizione di esposizione a valori superiori ad un decimo del valore limite.

Titolo X – Esposizione ad agenti biologici

Non vi sono novità di rilievo da segnalare, a parte l'aggiornamento dei riferimenti legislativi in materia di **Microrganismi Geneticamente Modificati (MGM)**:

l'art. 76 del D.Lgs. 626/94 richiama l'art. 4 del D.Lgs. 91/1993, ora abrogato, mentre l'attuale art. 269 fa riferimento all'allegato IV del D.Lgs. 206/2001.

Si ricorda che il sopra citato Allegato IV individua le misure di contenimento e altre misure di protezione per le attività che prevedono la presenza di MGM.

Titolo XI – Atmosfere esplosive

Le disposizioni del nuovo Testo Unico relative alla protezione da atmosfere esplosive (articoli da 287 a 297 e relativi Allegati L e LI) **riproducono pressochè fedelmente i contenuti degli articoli da 88 bis a 88 undecies e degli allegati XV bis e XV ter del D.Lgs. n. 626/1994.**

Nella **definizione di “atmosfera esplosiva” sono scomparse le ultime due righe** *“in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta”.*

E’ da sottolineare che, ai sensi dell’art. 306, comma 1, del TU (Disposizioni finali), **il DPR 19 marzo 1956, n. 302**, sulla prevenzione dei rischi connessi alla produzione e impiego di esplosivi, **resta in vigore ad integrazione delle disposizioni contenute nel Titolo XI dello stesso TU.**

Quadro sanzionatorio generale

- Sospensione dell'attività (art. 14)
- Sistema sanzionatorio – Titolo I
- Sistema sanzionatorio – Titoli speciali
- D.Lgs n. 231/2001

Sospensione dell'attività

- Articolo 14
- Abrogazione art. 36 bis cd decreto Bersani (l. 248/2006) e art. 5 legge n. 123/2007 (art. 304, comma 1)

Chi lo adotta

- Servizio ispezione del lavoro
- Organi vigilanza ASL (per violazioni in materia di salute e sicurezza)

Presupposti/1

- Impiego di lavoratori in nero in percentuale superiore al 20% del totale del personale occupato nel luogo di lavoro
- Reiterate violazioni in materia di orario di lavoro

*considerando le specifiche gravità
di esposizione al rischio di infortunio*

Presupposti/2

- Gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza
 - da individuare con futuro DM (senza scadenza)
 - provvisoriamente: Allegato I

Allegato I

- Elaborazione DVR
- Elaborazione Piano di Emergenza ed evacuazione
- Formazione ed addestramento
- Costituzione SPP e nomina RSPP
- Elaborazione piano di sicurezza e coordinamento
- Elaborazione piano operativo di sicurezza
- Nomina coordinatore per la progettazione
- Nomina coordinatore per l'esecuzione.
- Mancato utilizzo della cintura di sicurezza
- Mancanza di protezioni verso il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
- Lavori in prossimità di linee elettriche
- Presenza di conduttori nudi in tensione
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Opposizione (art. 14, c. 9)

- Entro 30 giorni
- Direzione regionale del lavoro o Presidente della Giunta regionale
- Pronuncia, a pena di inefficacia del provvedimento, entro 15 giorni
- Al procedimento di sospensione non si applica la legge 241/1990

Conseguenze: interdizione

- Comunicazione della sospensione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori e Ministero infrastrutture
- Interdizione alla contrattazione con PA e partecipazione a gare
- Durata pari alla sospensione più ulteriore eventuale periodo max 2 anni

Revoca del provvedimento: condizioni

- Regularizzazione dei lavoratori
- Ripristino delle regolari condizioni di lavoro (orario e sicurezza)
- Pagamento di una somma aggiuntiva unica 2.500,00 €

Inosservanza del provvedimento

- Arresto fino a 6 mesi

Titolo XII – Disposizioni in materia penale e di procedura penale

Caratteri generali

- Generalizzato inasprimento del regime sanzionatorio
- Carenza di proporzione tra gravità dell'illecito (rischio) e grado di afflittività della sanzione
- Carenza di distinzione, ai fini sanzionatori, tra violazioni formali/documentali e sostanziali

Struttura

- Ciascun titolo ha le proprie sanzioni
- È previsto il principio di specialità (art. 298)

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale

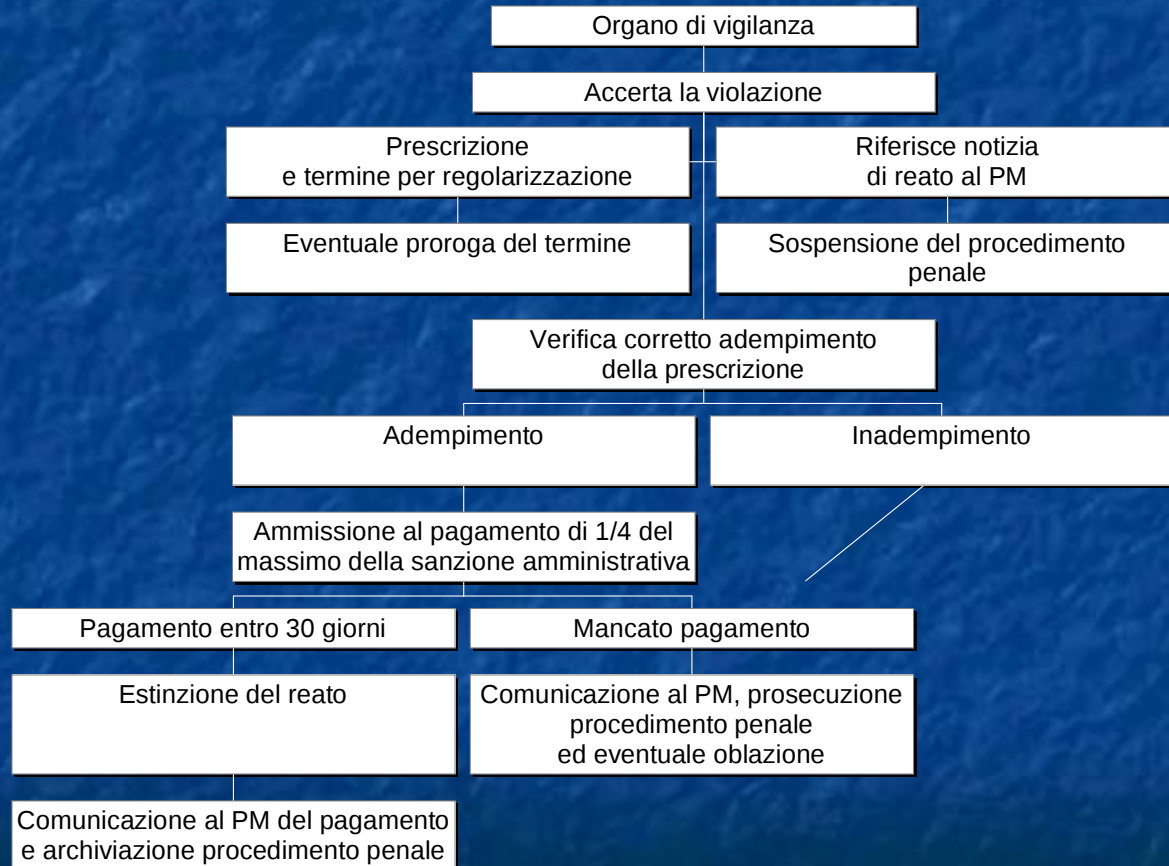
Tipologia di sanzioni

- Sono previste sanzioni penali (contravvenzioni) ed amministrative pecuniarie
- Nella maggior parte dei casi è prevista l'alternatività tra arresto ed ammenda
- Per i casi in cui è previsto solo l'arresto, l'art. 302 consente la regolarizzazione mediante pagamento di ammenda
- Per i casi in cui è prevista solo l'ammenda, si applica l'oblazione (art. 162 codice penale – terza parte del massimo oltre spese)

Contravvenzioni

- A tutte le contravvenzioni punite con pena alternativa si applica il procedimento del D.lgs n. 758/1994
- In mancanza, si può applicare - in sede processuale - l'oblazione speciale (art. 162bis codice penale) (metà massimo ammenda)
- Oppure: art. 303 (circostanza attenuante) - riduzione fino ad un terzo

Procedura D.lgs n. 758/1994



Violazioni colpite da sanzione esclusiva - arresto (art. 55, commi 2)/1

- omessa valutazione rischi
- omessa o incompleta redazione documento
- mancata adozione provvedimenti per evitare che misure tecniche danneggino salute popolazione o ambiente esterno
- mancato aggiornamento misure prevenzione in relazione a mutamenti organizzativi o produttivi

Violazioni colpite da sanzione esclusiva - arresto (art. 55, commi 2)/2

- aziende industriali a rischio di incidente rilevante
- centrali termoelettriche
- impianti ed installazioni che espongono a radiazioni ionizzanti
- aziende per fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
- industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
- in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- **le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.**

Violazioni colpite da sanzione esclusiva – arresto/3 – Art. 302

- Applicazione ammenda tra 8.000,00 e 24.000,00 € in sostituzione dell'arresto
- Condizioni:
 - eliminazione irregolarità, fonti di rischio ed eventuali conseguenze dannose del reato
 - entro conclusione procedimento di primo grado
 - violazione senza incidenza causale sull'infortunio
 - assenza di recidiva specifica

Violazioni colpite da sanzione esclusiva – arresto/4 – Art. 302

- Il reato si estingue decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza in assenza di commissione di ulteriori reati della stessa specie
- Insieme al reato si estingue ogni effetto penale della condanna

Responsabilità amministrativa enti/1

Legge n. 123/2007, art. 9 (introduce l'art. 25 septies al D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231)

Delitti di cui agli articoli 589 - omicidio colposo - e 590, terzo comma, del codice penale - lesioni colpose gravi o gravissime - commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro: sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote.

Condanna: sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Responsabilità amministrativa enti/2

TU - art. 300

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote.

Condanna per il delitto di cui al precedente periodo: sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Responsabilità amministrativa enti/3

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, **commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Responsabilità amministrativa enti/4

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, **commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.»

In sintesi...

- Solo per omicidio colposo commesso nelle ipotesi aggravate (art. 55, comma 2): sanzione pecuniaria massima.

(manca la specifica della violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza)

- Omicidio colposo: sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote
- Lesioni colpose gravi o gravissime: sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote
- Sanzioni interdittive: max 6 mesi

Sistema sanzionatorio Dlgs n. 231/2001

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;**
- b) le sanzioni interdittive;**
- c) la confisca;**
- d) la pubblicazione della sentenza.**

Sanzioni interdittive

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Applicazione sanzioni interdittive

- Solo per i reati per i quali sono espressamente previste
- Se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) profitto di rilevante entità e reato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione (in questo caso, se commissione del reato determinata o agevolata da gravi carenze organizzative)
 - b) reiterazione degli illeciti.

Applicazione sanzioni interdittive

Durata: non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Esclusione:

- a) reato commesso nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) danno patrimoniale cagionato di particolare tenuità

Sanzioni pecuniarie

- Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
- La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
- L'importo di una quota va da un minimo di 258,23 € ad un massimo di 1549,37 €
- Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

Commisurazione sanzioni pecuniarie

- gravità del fatto e grado responsabilità ente
- attività svolta per eliminare o attenuare conseguenze e prevenire commissione ulteriori illeciti
- Importo quota: dipende da condizioni economiche e patrimoniali ente allo scopo di assicurare efficacia della sanzione.
- In caso di interesse proprio o assenza di vantaggio per ente o danno di particolare tenuità: importo sempre 103.29 €

Riduzione delle sanzioni/1

Sanzione pecuniaria ridotta della metà e non superiore a 103291.38 € se:

- a) reato commesso nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo
- b) danno patrimoniale cagionato di particolare tenuità

Riduzione delle sanzioni/2

Sanzione ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) adottato e reso operativo modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi

Riduzione delle sanzioni/3

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere a) e b), la sanzione e' ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 10329,14 € .

Il modello organizzativo/1

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- a) rispetto standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
- b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
- c) attività di natura organizzativa (emergenze, primo soccorso, gestione appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione RLS)

Il modello organizzativo/3

- d) attività di sorveglianza sanitaria
- e) attività di informazione e formazione dei lavoratori
- f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
- g) acquisizione documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
- h) periodiche verifiche applicazione e efficacia procedure adottate

Il modello organizzativo/4

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1
- articolazione di funzioni che assicuri competenze tecniche e poteri necessari per verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta

Il modello organizzativo/5

- sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- idoneo sistema di controllo su attuazione del modello e su mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (con obbligo di riesame e modifica in caso di violazioni significative o in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nel progresso scientifico e tecnologico).

Il modello organizzativo/6

In sede di prima applicazione, presunzione conformità a requisiti art. 30 per le parti corrispondenti:

- modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL (SGSL) del 28 settembre 2001
- British Standard OHSAS 18001:2007
- ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.